



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 15/11/2023

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'assegnazione e gestione di alloggi parcheggio di proprietà comunale per famiglie in emergenza abitativa – Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilaventitré addì quindici del mese di novembre alle ore 18:15 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
CONSIGLIERE ANZIANO	GALLENi ELISA	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA		Si
PRESIDENTE	Pellegrini Michele	Si	
CONSIGLIERE	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	MAGGI DUILIO	Si	
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	BURATTI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Tommasi Emanuele	Si	
CONSIGLIERE	Galleni Daniele Gianluca	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presidenza il Sig. MICHELE PELLEGRINI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO LUCA LAZZARINI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Pellegrini** relaziona sull'argomento;

Al termine:

-Visto il regolamento comunale per l'assegnazione e gestione di alloggi parcheggio di proprietà comunale per famiglie in emergenza abitativa approvato con delibera C.C. n.57/2017 e successive -modifiche ed integrazioni;

-Dato atto che nel corso degli anni , dall'applicazione pratica del predetto regolamento, è emersa la necessità di un suo adeguamento per renderlo più rispondente alle esigenze di emergenza abitativa riscontrate sul territorio ;

-Ritenuto, in attesa di una complessiva revisione del regolamento, di andare a modificare ed integrare lo stesso per gli aspetti strettamente necessari ed urgenti, quali la modifica delle condizioni oggettive per l'accesso alla sistemazione temporanea negli alloggi in modo da tener conto di situazioni di disagio abitativo finora non contemplate , l'introduzione di motivi di esclusione dall'assegnazione di alloggi , la regolamentazione della gestione degli spazi verdi ad uso esclusivo e ad uso comune;

-Ritenuto pertanto di :

- sostituire l'art.2 del regolamento predetto con il seguente

Art.2 Condizioni oggettive per accedere alla sistemazione temporanea negli alloggi

a) Abitazione in ambiente improprio, avente caratteristiche tipologiche ed igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione certificata da Azienda Usl;

b) Provvedimento esecutivo di sfratto determinato da inadempienza contrattuale riconducibile a morosità incolpevole in forza di condizioni specifiche quali: seguito di licenziamento, cassa integrazione, riduzione dell'orario di lavoro, malattia grave, infortunio, decesso di un familiare (D. M. Infrastrutture e trasporti 14/5/2014 in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D. L. n. 102/2013), ovvero analoghe condizioni di grave disagio, con esclusione in ogni caso degli sfratti plurimi consecutivi;

c) Assenza di alloggio a seguito di calamità o di inagibilità del fabbricato dichiarata dagli Organi o Uffici competenti;

e) Gravi cause sociali o sanitarie accertate dal Servizio Sociale comunale o A.s.l.

f) Obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;

g) Emergenza abitativa dovuta a sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;

h) Contesto abitativo tale da arrecare pregiudizio alla salute psico-fisica, soprattutto in presenza di minori, risultante da certificazione medica e/o rilevata dall'Assistente sociale della Asl e/o comunale.

i) Provvedimenti di espropriazione forzata, a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

l) Abitazione in alloggio non di proprietà avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da disabilità, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanente difficoltà di deambulazione.

- Introduzione dopo l'art.3 dell'art.3 bis

art.3 bis motivi di esclusione

Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento coloro che:

- 1) abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione di emergenza od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale, salvo casi eccezionali di comprovata gravità socio-sanitaria;*
- 2) abbiano occupato, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;*
- 3) abbiano rifiutato, senza adeguato motivo, l'assegnazione di alloggio ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.;*
- 4) siano destinatari di un provvedimento di decadenza dall'alloggio ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.*

- Introduzione dopo l'art. 15 degli articoli 16 e 17

Art.16 Spazi verdi ad uso esclusivo

Per gli spazi verdi ad uso esclusivo, l'occupante dovrà osservare scrupolosamente i seguenti obblighi:

- a) tenere pulito il terreno, coltivarlo eventualmente fiori o a prato, in modo da dargli un aspetto gradevole e rispondente agli scopi di quiete e di estetica;*
- b) non eseguire sull'appezzamento costruzioni, anche provvisorie;*
- c) non servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci ed oggetti di qualsiasi specie;*
- d) non arrecare disturbo ai vicini o danni al fabbricato a causa dello sviluppo di piante o rampicanti e, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, sarà tenuto a ridurre o a rimuovere le piantagioni;*
- e) non effettuare modificazioni o alterazioni ai viali, ai cancelli e all'insieme dell'area, senza autorizzazione scritta dell'Ente proprietario.*

Art.17 Spazi verdi ad uso comune

La manutenzione , sia ordinaria che straordinaria, degli spazi verdi ad uso comune è a carico del Comune.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art.49 Dlgs. 267/2000

Con dodici (12) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e votanti (compreso il **Sindaco**):

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi parcheggio di proprietà comunale per famiglie in emergenza abitativa approvato con delibera C.C. n.57/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

- sostituire l'art.2 del regolamento predetto con il seguente

Art.2 Condizioni oggettive per accedere alla sistemazione temporanea negli alloggi

a) Abitazione in ambiente improprio, avente caratteristiche tipologiche ed igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione certificata da Azienda Usl;

b) Provvedimento esecutivo di sfratto determinato da inadempienza contrattuale riconducibile a morosità incolpevole in forza di condizioni specifiche quali: seguito di licenziamento, cassa integrazione, riduzione dell'orario di lavoro, malattia grave, infortunio, decesso di un familiare (D. M. Infrastrutture e trasporti 14/5/2014 in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D. L. n. 102/2013), ovvero analoghe condizioni di grave disagio, con esclusione in ogni caso degli sfratti plurimi consecutivi;

c) Assenza di alloggio a seguito di calamità o di inagibilità del fabbricato dichiarata dagli Organi o Uffici competenti;

e) Gravi cause sociali o sanitarie accertate dal Servizio Sociale comunale o A.s.l.

f) Obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;

g) Emergenza abitativa dovuta a sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;

h) Contesto abitativo tale da arrecare pregiudizio alla salute psico-fisica, soprattutto in presenza di minori, risultante da certificazione medica e/o rilevata dall'Assistente sociale della Asl e/o comunale.

i) Provvedimenti di espropriazione forzata, a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

l) Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da disabilità, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanente difficoltà di deambulazione.

- Introduzione dopo l'art.3 dell'art.3 bis

art.3 bis motivi di esclusione

Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento coloro che:

1) abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione di emergenza od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale, salvo casi eccezionali di comprovata gravità socio-sanitaria;

2) abbiano occupato, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;

3) abbiano rifiutato, senza adeguato motivo, l'assegnazione di alloggio ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

4) siano destinatari di un provvedimento di decadenza dall'alloggio ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.

- Introduzione dopo l'art. 15 degli articoli 16 e 17

Art.16 Spazi verdi ad uso esclusivo

Per gli spazi verdi ad uso esclusivo, l'occupante dovrà osservare scrupolosamente i seguenti obblighi:

- a) tenere pulito il terreno, coltivarlo eventualmente fiori o a prato, in modo da dargli un aspetto gradevole e rispondente agli scopi di quiete e di estetica;*
- b) non eseguire sull'appezzamento costruzioni, anche provvisorie;*
- c) non servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci ed oggetti di qualsiasi specie;*
- d) non arrecare disturbo ai vicini o danni al fabbricato a causa dello sviluppo di piante o rampicanti e, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, sarà tenuto a ridurre o a rimuovere le piantagioni;*
- e) non effettuare modificazioni o alterazioni ai viali, ai cancelli e all'insieme dell'area, senza autorizzazione scritta dell'Ente proprietario.*

Art.17Spazi verdi ad uso comune

La manutenzione , sia ordinaria che straordinaria, degli spazi verdi ad uso comune è a carico del Comune.

Indi, su proposta del Presidente, con dodici (12) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE MICHELE PELLEGRINI	IL SEGRETARIO LUCA LAZZARINI
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.